

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
SERVIZIO RIFIUTI

Proposta N. 3434 / 2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1537 DEL 26/10/2026

OGGETTO: DITTA ANDROMEDA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 1973 DEL 28/11/2016 E S.M.I. EX ART. 208 DEL D.LGS. N.152/2006 E S.M.I. PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO LOCALIZZATO IN COMUNE DI VERCELLI - VICOLO LAPPONIA S/N.

LA DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con provvedimento dirigenziale n. 1973 del 28/11/2016 è stata rinnovata l'autorizzazione alla Ditta ANDROMEDA Soc. Coop. Sociale ONLUS (di seguito indicata come Andromeda), P. IVA e C.F. 01783010026, con sede legale in Vercelli, via C. Leone, 9 e sede operativa in Vicolo Lapponia s/n, in comune di Vercelli ad effettuare l'attività di messa in riserva e (R13) finalizzata al recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi e la procedura operativa denominata "verifica di funzionalità" limitata ai soli rifiuti RAEE e ricondotta all'operazione R4 dell'allegato C al D.Lgs 152/2006, fino alla data del 06/09/2026;
- l'autorizzazione sopra citata è stata successivamente aggiornata con DD 782 del 08/11/2021, con la quale sono stati aumentati, in modo non sostanziale, i quantitativi di rifiuti non pericolosi trattati annualmente, passando da 1.339,8 tonnellate annue a 2.297 tonnellate annue;

CONSIDERATO che in data 06/03/2026 (ns. prot. n. 7098) la Ditta Andromeda ha presentato un'istanza, ex art. 208 del D.Lgs 152/06, di rinnovo dell'autorizzazione n. 1973 del 28/11/2016;

DATO ATTO che:

- nella documentazione tecnica a corredo dell'istanza presentata la Società ha precisato di mantenere inalterate le condizioni riportate in autorizzazione;
- l'istruttoria concernente il presente provvedimento è stata assegnata al Servizio Rifiuti della Provincia;

VERIFICATA la completezza della documentazione pervenuta e preso atto delle dichiarazioni rese in istanza e del pagamento degli oneri istruttori, con nota n. 8792 del 20/03/2026, la Provincia di Vercelli ha avviato il procedimento ex art. 208 del D.Lgs 152/06 attivando la Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge n. 241/90 in forma semplificata, modalità asincrona ex art. 14-bis, L. 241/1990, ossia senza riunione in presenza ma mediante la trasmissione per via telematica dei pareri di competenza da parte degli enti coinvolti. Sono stati coinvolti, oltre ai vari settori

provinciali interessati, la Ditta Andromeda, il Comune di Vercelli, l'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, l'Azienda Sanitaria Locale competente ASL VC, il Settore Tecnico della Regione Piemonte, l'ASM Vercelli in qualità di gestore del servizio idrico, il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Vercelli. Con la stessa nota si informavano i soggetti invitati a partecipare alla Conferenza che:

- entro il termine PERENTORIO di 15 giorni dal ricevimento della presente potevano richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, legge 241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso;
- entro il termine PERENTORIO di 60 giorni i soggetti coinvolti erano tenuti ad inviare pareri/determinazioni relativi all'istanza presentata e oggetto della Conferenza. Questi dovevano essere formulati in termini di assenso o dissenso congruamente motivati e indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso dovevano essere espresse in modo chiaro e analitico e specificare se sono relative a vincolo derivante da disposizione normativa o da atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'ambiente;
- l'eventuale mancata comunicazione di pareri/determinazioni di cui sopra entro il termine indicato, ovvero un parere espresso privo dei requisiti indicati, sarebbero equivalsi AD ASSENSO SENZA CONDIZIONI.

CONSIDERATO che in riscontro alla nota prot. n. 8792 del 20/03/2026 sono pervenuti i seguenti contributi e pareri:

- Comando Vigili del Fuoco di Vercelli prot. n. 2645 del 26/03/2026 – ns. prot. di ricevimento n. 9557 del 26/03/2026, che prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta in merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi per le attività di cui all'allegato I del DPR 151/2011, specificando che in caso di modifiche sostanziali ai fini antincendio, il titolare dell'attività è invitato ad avviare le procedure previste dallo stesso DPR 151/2011, secondo le modalità di cui al DM 07/08/2012;
- ASM Vercelli S.p.A. n. prot. DV000294-2026-P del 27/03/2026 – ns. prot. di ricevimento n. 9684 del 27/03/2026 che prende atto della documentazione presentata dalla Ditta specificando che non sono stati rilevati motivi ostativi al rilascio del provvedimento di rinnovo di cui trattasi;
- Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli, prot. n. 15570 del 30/03/2026 – n. prot. Di ricevimento n. 9865 del 30/03/2026, che prende atto della documentazione presentata dalla Ditta specificando che non risultano rilievi ed osservazioni da presentare in quanto non sono emersi ambiti di competenza del Settore scrivente;
- Arpa Dipartimento Nord Est n. prot. 42013 del 18/05/2026 - ns. prot. di ricevimento 15117 del 18/05/2026, che prende atto della documentazione presentata per l'istanza di rinnovo senza variazioni, ritenendo che non vi siano motivi ostativi al rilascio del rinnovo richiesto.

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 15365 del 19/05/2026, la Provincia ha trasmesso agli enti coinvolti nel procedimento i pareri pervenuti e sopra riportati, comunicando la conclusione dell'istruttoria con parere favorevole all'adozione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione in questione;

- con nota prot. n. 21752 del 15/07/2026, la Provincia ha comunicato alla Ditta la validità del provvedimento autorizzativo n. 1973 del 28/11/2016 fino alla decisione espressa da parte dell'autorità competente ai sensi del comma 12 art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- con note prot. n. 22732 del 24/07/2026 e prot. n. 23026 del 27/07/2026, perfezionate con nota prot. n. 29778 del 28/09/2026 la Ditta Andromeda ha presentato integrazioni spontanee relative all'adeguamento al nuovo quadro normativo per i rifiuti costituiti da pile ed accumulatori di cui al D.Lgs. n. 29 del 10/02/2026;
- Tali integrazioni sono state trasmesse agli Enti competenti con nota prot. n. 30180 del 30/09/2026 con la richiesta di contributo finale;

CONSIDERATO che in riscontro alla nota prot. n. 30180 del 30/09/2026 è pervenuto il seguente contributo:

- Arpa Dipartimento Nord Est n. prot. 86683 del 15/10/2026 - ns. prot. di ricevimento 31946 del 15/10/2026, che prende atto della documentazione presentata per l'integrazione dell'istanza di rinnovo, ritenendo che non vi sia nulla da rilevare in merito al rilascio del rinnovo richiesto.

DATO ATTO CHE, nel corso della conferenza di servizi non sono stati espressi dissensi qualificati ai sensi degli articoli 14-quater e 14-quinquies della Legge 241/90 e gli Enti e Soggetti competenti non hanno sollevato obiezioni o rilievi in relazione alla sussistenza di eventuali impedimenti, per quanto di competenza, al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'impianto oggetto dell'istanza;

RILEVATO CHE, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 241/90 si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

CONSIDERATI quindi acquisiti gli atti di assenso, anche implicito, necessari ad adottare il provvedimento finale di autorizzazione.

RITENUTO:

- in esito a quanto sopra premesso ed avendo verificato la sussistenza di tutti i requisiti necessari, possibile concludere il procedimento in oggetto in quanto non sono emersi elementi ostativi al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione richiesta dalla Ditta ANDROMEDA, P. IVA e C.F. 01783010026, con sede legale in Vercelli, via C. Leone, 9 e sede operativa in Vicolo Lapponia s/n, in comune di Vercelli;
- pertanto, di rilasciare il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica n. 1973 del 28/11/2016 e s.m.i. in capo alla Ditta ANDROMEDA. ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'attività di messa in riserva e (R13) finalizzata al recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi e la procedura operativa denominata "verifica di funzionalità" limitata ai soli rifiuti RAEE e ricondotta all'operazione R4 dell'allegato C al D.Lgs 152/2006 da eseguirsi presso l'impianto ubicato nel Comune di Vercelli, vicolo Lapponia s/n, stabilendo che dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute negli allegati del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE l'autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi per la realizzazione ed esercizio di impianti di trattamento rifiuti, ai sensi del comma 6, *"sostituisce ad ogni effetto visti, pareri e le autorizzazioni e concessioni regionali, provinciali e comunali, costituisce ove occorra la variante allo strumento urbanistico e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e*

indifferibilità dei lavori” e viene rilasciata tenendo conto delle prescrizioni emerse dai lavori della conferenza dei servizi e dei pareri/nulla osta/autorizzazioni ecc rilasciate degli Enti competenti;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i. ed in particolare l’art. 208 relativo all’autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- la Legge 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso agli atti amministrativi”;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (testo Unico delle leggi sulle Autonomie Locali);
- la L.R. Piemonte n. 23 del 29 ottobre 2015, di riordino delle funzioni attribuite alle Province;
- la L.R. Piemonte 10 gennaio 2018, n. 1, che ha fra l’altro abrogato la L.R. 24 ottobre 2002, n. 24 e all’art. 24 ha sostituito l’art. 50 della L.R. 44/2000 sulle funzioni delle Province, attribuendo ad esse fra l’altro “lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti (...) non espressamente attribuite ad altri enti pubblici dalle leggi statali e regionali e non riservate dalla presente legge alla competenza della Regione”;
- la D.G.R. Piemonte 20-192 del 12 giugno 2000 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che:

- la Responsabile del Procedimento, Ing. Nadia Casale, Funzionario ad Elevata Qualificazione, Responsabile del Servizio Rifiuti e del Servizio VIA del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Vercelli ha verificato e perfezionato l’iter istruttorio attestando che l’istruttoria è avvenuta nel rispetto della disciplina posta a regolamentare la materia e proponendo l’adozione del presente provvedimento;
- le prescrizioni sono state predisposte dal Servizio Rifiuti sulla scorta dei pareri acquisiti nell’ambito dell’istruttoria svolta;

RILEVATO che la Ditta è esentata dal pagamento dell’imposta di bollo, come previsto dall’art. 27-bis dell’allegato B del D.P.R. n. 642/1972 s.m.i. relativo alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

RILEVATO CHE ai fini dell’adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;

ACQUISITE altresì con l’istanza di rinnovo le dichiarazioni sottoscritte dai legali rappresentanti della Ditta ANDROMEDA di non sussistenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. La Provincia infine ha provveduto a verificare la regolarità della Ditta istante ai fini della normativa antimafia, accertando l’iscrizione della stessa nella White List della Prefettura di Vercelli (con scadenza al 01/10/2026);

ATTESO che la competenza del presente provvedimento spetta al Dirigente del Settore Ambiente e Territorio - Arch. Veronica Platinetti - ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

DETERMINA

- 1 di RINNOVARE**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Vercelli con D.D. n. 1973 del 28/11/2016 e s.m.i. alla **Ditta ANDROMEDA Soc. Coop. Sociale ONLUS** con sede legale in Vercelli, via C. Leone, 9 e sede operativa in Vicolo Laponia s/n, in comune di Vercelli, nel rispetto:
- della documentazione presentata in data 06/03/2026 (ns. prot. n. 7098) e delle relative integrazioni trasmesse con note prot n. 22732 del 24/07/2026, n. 23026 del 27/07/2026 e n. 29778 del 28/09/2026 inerenti all'istanza di rinnovo, che si richiamano quali parti integranti della presente autorizzazione, custodite agli atti d'ufficio;
 - delle prescrizioni generali e tecnico-gestionali riportate negli Allegati del presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2 di AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, la **Ditta ANDROMEDA Soc. Coop. Sociale ONLUS** con sede legale in Vercelli, via C. Leone, 9 e sede operativa in Vicolo Laponia s/n, in comune di Vercelli su terreno distinto al N.C.T. foglio 18, mappali 8, 2 e 7 (nella disponibilità della Ditta), così come descritto nella documentazione progettuale e negli elaborati tecnici agli atti d'ufficio:
- all'attività di messa in riserva e (**R13**) finalizzata al recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi e la procedura operativa denominata "verifica di funzionalità" limitata ai soli rifiuti RAEE e ricondotta all'operazione **R4** dell'allegato C al D.Lgs 152/2006;
 - per via dell'adeguamento al nuovo quadro normativo sulla gestione di pile e accumulatori, alle seguenti quantità di rifiuti:
 - quantitativo massimo totale annuo di rifiuti ritirati pari a:
 - fino al 08/12/2026: **3.290,80 t** (di cui **993,80 t** di rifiuti pericolosi e **2.297,00 t** di rifiuti non pericolosi);
 - dal 09/12/2026 al 08/12/2027: **3.295,80 t** (di cui **997,80 t** di rifiuti pericolosi e **2.298,00 t** di rifiuti non pericolosi);
 - dal 09/12/2027: **3.292,80 t** (di cui **996,80 t** di rifiuti pericolosi e **2.296,00 t** di rifiuti non pericolosi);
 - capacità massima totale di stoccaggio istantaneo:
 - fino al 08/12/2026: **53,10 t** di rifiuti (di cui **32,00 t** di rifiuti pericolosi e **21,10 t** di rifiuti non pericolosi);
 - dal 09/12/2026 al 08/12/2027: **58,10 t** di rifiuti (di cui **36,00 t** di rifiuti pericolosi e **22,10 t** di rifiuti non pericolosi);
 - dal 09/12/2027: **55,10 t** di rifiuti (di cui **35,00 t** di rifiuti pericolosi e **20,10 t** di rifiuti non pericolosi);
 - per le tipologie di rifiuti riportati nell'Allegato A del presente provvedimento, identificati dai relativi codici EER, nel rispetto della capacità massima di stoccaggio per ogni singolo codice EER;
 - per 10 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento ovvero fino alla data del **06/09/2036**;
 - nel rispetto delle prescrizioni generali e tecnico-gestionali riportate negli Allegati A e B del presente provvedimento, oltre che di quanto indicato nella documentazione presentata in data 06/03/2026 (ns. prot. n. 7098) e successive integrazioni;
- 3 di STABILIRE** che la **Ditta ANDROMEDA Soc. Coop. Sociale ONLUS** è tenuta a presentare, **entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento**, ai fini della sua accettazione,

idonea integrazione della garanzia finanziaria, calcolata sulla quantità di rifiuti più gravosa, corrispondente al periodo tra il 09/12/2026 e l'08/12/2027, a copertura degli obblighi derivanti dall'attività di gestione rifiuti esercitata, secondo le modalità individuate dalla DGR 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.. Nel caso in cui le garanzie finanziarie non vengano prestate entro il suddetto termine, è facoltà della Provincia provvedere alla diffida e successivi provvedimenti di competenza.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'accettazione da parte della scrivente delle garanzie finanziarie prestate.

DISPONE

- di notificare il presente provvedimento alla **Ditta ANDROMEDA Soc. Coop. Sociale ONLUS** e di trasmetterlo agli Enti Competenti e agli Enti/soggetti coinvolti nel procedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sull'Albo Pretorio della Provincia di Vercelli;
- di dare inoltre atto che il presente provvedimento:
 - è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
 - è regolare sotto il profilo tecnico amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis- comma 1 del D.Lgs 267/2000 (TUEL);
 - verrà pubblicato secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013, nonché sulla base delle prescrizioni di cui al "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Vercelli".

Sono da intendersi parte integrante della presente autorizzazione:

- l'**Allegato A** contenente le prescrizioni generali e le prescrizioni tecniche relative ai rifiuti, comprensive dell'elenco dei codici EER autorizzati, i quantitativi massimi annui in ingresso e le capacità massime di stoccaggio per ogni codice EER;
- l'**Allegato B** contenente la planimetria dello stabilimento con indicazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti, degli impianti e delle attrezzature.

Il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diventa esecutivo dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'art. 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con DGP n. 813 del 13/03/2008 e s.m.i.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Redattore: LAURETI PAOLO

Funzionario/Incaricato di E. Q.: CASALE NADIA

LA DIRIGENTE
PLATINETTI VERONICA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATO A – condizioni generali dell'autorizzazione

PRESCRIZIONI GENERALI

1. All'ingresso dell'impianto dovrà essere apposto, in maniera chiara e visibile, un cartello riportante gli estremi del presente atto autorizzativo e la tipologia di attività autorizzata. Qualora l'area non sia costantemente sorvegliata, deve essere indicato un recapito telefonico per le emergenze.

2. Lo stoccaggio deve avvenire su area coperta, pavimentata, esclusivamente all'interno del capannone.

3. Tutto il perimetro dell'impianto autorizzato deve essere recintato, per un'altezza non inferiore ai 2 metri e l'accesso impedito, fatta eccezione per gli addetti ai lavori e per gli organi di controllo.

4. L'impianto deve essere dotato di un idoneo sistema antincendio in regola con la normativa di settore.

5. E' fatto divieto di abbruciamento di qualunque tipo di materiale ed i rifiuti risultanti dalle operazioni di cernita, qualora non avviati al recupero, dovranno essere smaltiti presso impianti autorizzati.

6. Devono essere attuati tutti gli accorgimenti in materia di sicurezza del lavoro.

7. L'impianto dovrà essere condotto nell'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di leggi e regolamenti, e l'attività dovrà essere svolta adottando tutte le misure necessarie per evitare l'inosservanza di problemi igienico-sanitari e/o ambientali, nonché dovranno essere adottate tutte le opportune cautele ai fini della sicurezza e incolumità degli addetti.

8. Deve essere garantito il rispetto della vigente normativa sulla tutela dell'ambiente, l'igiene e la sicurezza del lavoro e la prevenzione degli incendi, nonché dei regolamenti comunali, previa l'acquisizione di tutte le eventuali necessarie autorizzazioni, nulla osta, assensi, pareri, ecc., previsti dalla normativa stessa.

9. Il gestore dell'impianto dovrà comunque sempre garantire i requisiti di prevenzione e tutela ambientale previsti dalle vigenti normative.

10. Dovrà essere data adeguata informazione agli operatori addetti sul funzionamento dell'impianto e sulle cautele da adottare nella movimentazione e nel trattamento dei rifiuti, nonché sulle modalità e sui mezzi di intervento in caso di eventuali incidenti.

11. Deve essere sempre garantito l'ingresso nell'area, in cui è ubicato l'impianto, del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazioni preventive, e devono essere rese fattibili tutte le operazioni di prelievo e di campionamento. Deve, inoltre, essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico.

12. La Ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti, nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Vercelli in data successiva al rilascio alla Ditta dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. E' fatto obbligo, comunque alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative in materia di gestione dei rifiuti.

13. L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta e nel presente atto; qualora il presente atto comprenda prescrizioni più restrittive rispetto al contenuto della documentazione prodotta, valgono le suddette prescrizioni.

14. Eventuali sversamenti accidentali di sostanze inquinanti (oli) dovranno essere gestiti in modo tale da non provocare inquinamento del suolo e delle acque sotterranee; si rammenta a tal fine l'art. 242 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.. Dovranno essere sempre disponibili presso l'impianto idonee barriere assorbenti da utilizzarsi per raccolta e arginamento di eventuali sversamenti sui piazzali interni o su aree esterne, anche se interessanti corsi d'acqua. Tali sostanze, in caso di

ALLEGATO A – Condizioni generali dell'autorizzazione
Società ANDROMEDA Soc. Coop. Sociale onlus – Impianto di vicolo Lapponia, snc – Comune di Vercelli

utilizzo, devono essere correttamente smaltite.

15. La presente autorizzazione non esonera dal conseguimento d'ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto e non ricompreso nel presente provvedimento.

16. La presente autorizzazione decadrà qualora il soggetto autorizzato non disponga del titolo d'uso legittimo dell'area interessata dall'attività autorizzata.

17. L'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs 152/06.

18. In caso di modifiche dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato, la Ditta dovrà presentare domanda all'Amministrazione Provinciale ai sensi dell'art. 208 D.Lgs 152/06.

19. La domanda di rinnovo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, deve essere presentata almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.

20. E' fatto obbligo di comunicare alla scrivente Amministrazione, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio, la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato almeno 30 giorni prima della cessazione medesima.

21. Alla chiusura dell'impianto è fatto obbligo di provvedere al ripristino ed alla bonifica dell'area utilizzata (sgombero e pulizia) mettendo in atto quanto previsto dal Piano di Dismissione dello stabilimento.

22. Alla chiusura dell'impianto è fatto obbligo di presentare una relazione sullo stato del sito secondo i criteri stabiliti dal Titolo V – Parte IV del D.Lgs 152/2006 volta ad accertare od escludere la presenza di contaminazione delle matrici ambientali coinvolte dal sito produttivo. Qualora tale studio accerti eventuali evidenze di non rispetto dei limiti di accettabilità di cui al Titolo V – Parte IV del D.Lgs 152/2006 resta inteso doversi procedere alla bonifica del sito stesso in funzione della destinazione d'uso prevista dallo strumento urbanistico vigente.

ALLEGATO A – Rifiuti

Società ANDROMEDA Soc. Coop. Sociale onlus – Impianto di vicolo Lapponia, snc – Comune di Vercelli

RIFIUTI

23. La Ditta è autorizzata ad effettuare presso lo stabilimento le attività di messa in riserva di cui al punto **R13** dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e la procedura operativa denominata "verifica di funzionalità" limitata ai soli rifiuti RAEE e ricondotta all'operazione **R4** dell'allegato C al D.Lgs. 152/2006.

Per via dell'adeguamento al nuovo quadro normativo sulla gestione di pile e accumulatori, le quantità di rifiuti autorizzate sono le seguenti:

- quantitativo massimo totale annuo di rifiuti ritirati pari a:
 - fino al 08/12/2026: **3.290,80 t** (di cui **993,80 t** di rifiuti pericolosi e **2.297,00 t** di rifiuti non pericolosi);
 - dal 09/12/2026 al 08/12/2027: **3.295,80 t** (di cui **997,80 t** di rifiuti pericolosi e **2.298,00 t** di rifiuti non pericolosi);
 - dal 09/12/2027: **3.292,80 t** (di cui **996,80 t** di rifiuti pericolosi e **2.296,00 t** di rifiuti non pericolosi);
- capacità massima totale di stoccaggio istantaneo pari a:
 - fino al 08/12/2026: **53,10 t** di rifiuti (di cui **32,00 t** di rifiuti pericolosi e **21,10 t** di rifiuti non pericolosi);
 - dal 09/12/2026 al 08/12/2027: **58,10 t** di rifiuti (di cui **36,00 t** di rifiuti pericolosi e **22,10 t** di rifiuti non pericolosi);
 - dal 09/12/2027: **55,10 t** di rifiuti (di cui **35,00 t** di rifiuti pericolosi e **20,10 t** di rifiuti non pericolosi);
- le tipologie di rifiuti autorizzate sono riportate nelle tabelle A1.a, A1.b e A1.c, identificate dai relativi codici EER, nel rispetto della capacità massima di stoccaggio e dei quantitativi massimi annui trattati per ogni singolo codice EER.

TABELLA A1.a – fino al 08/12/2026

CODICE EER	Descrizione	Capacità massima di stoccaggio [t]	Quantità massima annua [t/a]^(**)	Operazione prevalente
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*	2,52	126,00	R13
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209* e 160213*	4,32	950,00	R13 Verifica di funzionalità R4
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121*, 200123* e 200135*	1,26	950,00	R13 Verifica di funzionalità R4
160604	Batterie alcaline (tranne 160603)	1,00	1,00	R13
160605	Altre batterie ed accumulatori	1,00	1,00	R13

ALLEGATO A – Rifiuti

Società ANDROMEDA Soc. Coop. Sociale onlus – Impianto di vicolo Lapponia, snc – Comune di Vercelli

CODICE EER	Descrizione	Capacità massima di stoccaggio [t]	Quantità massima annua [t/a]^(**)	Operazione prevalente
200134	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133	1,00	1,00	R13
150101	Imballaggi in carta e cartone	2,00	210,00	R13
150105	Imballaggi in materiali compositi			
150106	Imballaggi in materiali misti			
200101	Carta e cartone			
170203	plastica	2,00	4,00	R13
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)			
150102	Imballaggi in plastica			
191204	Plastica e gomma			
200139	Plastica			
030101	Scarti di corteccia e sughero	1,00	4,00	R13
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallaci diversi da quelli di cui alla voce 030104*			
150103	Imballaggi in legno			
170201	Legno			
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206*			
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137*			
200301	Rifiuti urbani non differenziati (legno)	5,00	50,00	R13
080318	Toner per stampanti esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317*			
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215* (toner esausti)			
Per un totale max autorizzato di rifiuti non pericolosi		21,10	2.297,00	

ALLEGATO A – Rifiuti

Società ANDROMEDA Soc. Coop. Sociale onlus – Impianto di vicolo Lapponia, snc – Comune di Vercelli

CODICE EER	Descrizione	Capacità massima di stoccaggio [t]	Quantità massima annua [t/a]^(**)	Operazione prevalente
160213*	Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi, diversi da quelli di cui alle voci 160209* e 160212*	15,12	756,00	R13 Verifica di funzionalità R4
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	1,26	63,00	R13
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121* e 200123* contenenti componenti pericolosi	2,52	126,00	R13 Verifica di funzionalità R4
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	2,70	10,80	R13
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluocarburi	1,20	15,00	R13
160211*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluocarburi, HCFC, HFC	1,20	15,00	R13
160601*	Batterie al piombo	4,00	4,00	R13
160602*	Batterie al nichel cadmio	1,00	1,00	R13
160603*	Batterie contenenti mercurio	1,00	1,00	R13
200133*	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601*, 160602* e 160603* nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	1,00	1,00	R13
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati	1,00	1,00	R13
Per un totale massimo autorizzato di rifiuti pericolosi		32,00	993,80	
TOT COMPLESSIVO MASSIMO AUTORIZZATO		53,10	3.290,80	

(**) il quantitativo annuo di ogni singolo codice EER non è un dato vincolante ma rappresenta l'andamento dei flussi previsti nel rispetto dei massimali suddivisi tra rifiuti pericolosi e non pericolosi

ALLEGATO A – Rifiuti

Società ANDROMEDA Soc. Coop. Sociale onlus – Impianto di vicolo Lapponia, snc – Comune di Vercelli

TABELLA A1.b – dal 09/12/2026 al 08/12/2027

CODICE EER	Descrizione	Capacità massima di stoccaggio [t]	Quantità massima annua [t/a]^(**)	Operazione prevalente
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*	2,52	126,00	R13
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209* e 160213*	4,32	950,00	R13 Verifica di funzionalità R4
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121*, 200123* e 200135*	1,26	950,00	R13 Verifica di funzionalità R4
160604 resta come NP	Batterie alcaline (tranne 160603)	1,00	1,00	R13
160605 resta invariato	Altre batterie ed accumulatori	1,00	1,00	R13
200134 resta come NP	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133	1,00	1,00	R13
200144 nuovo	Rifiuti di batterie diversi da quelli di cui alle voci 200142* e 200143*	1,00	1,00	R13
150101	Imballaggi in carta e cartone	2,00	210,00	R13
150105	Imballaggi in materiali compositi			
150106	Imballaggi in materiali misti			
200101	Carta e cartone			
170203	plastica	2,00	4,00	R13
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)			
150102	Imballaggi in plastica			
191204	Plastica e gomma			
200139	Plastica			
030101	Scarti di corteccia e sughero	1,00	4,00	R13

ALLEGATO A – Rifiuti
Società ANDROMEDA Soc. Coop. Sociale onlus – Impianto di vicolo Lapponia, snc – Comune di Vercelli

CODICE EER	Descrizione	Capacità massima di stoccaggio [t]	Quantità massima annua [t/a] ^(**)	Operazione prevalente
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallaci diversi da quelli di cui alla voce 030104*			
150103	Imballaggi in legno			
170201	Legno			
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206*			
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137*			
200301	Rifiuti urbani non differenziati (legno)			
080318	Toner per stampanti esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317*	5,00	50,00	R13
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215* (toner esausti)			
Per un totale max autorizzato di rifiuti non pericolosi		22,10	2.298,00	
160213*	Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi, diversi da quelli di cui alle voci 160209* e 160212*	15,12	756,00	R13 Verifica di funzionalità R4
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	1,26	63,00	R13
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121* e 200123* contenenti componenti pericolosi	2,52	126,00	R13 Verifica di funzionalità R4
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	2,70	10,80	R13
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluocarburi	1,20	15,00	R13

ALLEGATO A – Rifiuti

Società ANDROMEDA Soc. Coop. Sociale onlus – Impianto di vicolo Lapponia, snc – Comune di Vercelli

CODICE EER	Descrizione	Capacità massima di stoccaggio [t]	Quantità massima annua [t/a]^(**)	Operazione prevalente
160211*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluocarburi, HCFC, HFC	1,20	15,00	R13
160601* resta invariato	Rifiuti di batterie al piombo-acido	4,00	4,00	R13
160602* resta invariato	Rifiuti di batterie al nichel-cadmio	1,00	1,00	R13
160603* resta invariato	Rifiuti di batterie contenenti mercurio	1,00	1,00	R13
160604* nuovo	Rifiuti di batterie alcaline	1,00	1,00	R13
160607* nuovo	Rifiuti di batterie al Litio	1,00	1,00	R13
200133* resta come P	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601*, 160602* e 160603* nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	1,00	1,00	R13
200142* nuovo	Rifiuti di pile e accumulatori pericolosi	1,00	1,00	R13
200143* nuovo	Rifiuti di batterie al Litio pericolose	1,00	1,00	R13
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati	1,00	1,00	R13
Per un totale massimo autorizzato di rifiuti pericolosi		36,00	997,80	
TOT COMPLESSIVO MASSIMO AUTORIZZATO		58,10	3.295,80	

(**) il quantitativo annuo di ogni singolo codice EER non è un dato vincolante ma rappresenta l'andamento dei flussi previsti nel rispetto dei massimali suddivisi tra rifiuti pericolosi e non pericolosi

ALLEGATO A – Rifiuti
Società ANDROMEDA Soc. Coop. Sociale onlus – Impianto di vicolo Lapponia, snc – Comune di Vercelli

TABELLA A1.c – dal 09/12/2027

CODICE EER	Descrizione	Capacità massima di stoccaggio [t]	Quantità massima annua [t/a]^(**)	Operazione prevalente
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*	2,52	126,00	R13
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209* e 160213*	4,32	950,00	R13 Verifica di funzionalità R4
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121*, 200123* e 200135*	1,26	950,00	R13 Verifica di funzionalità R4
160605 resta invariato	Altre batterie ed accumulatori	1,00	1,00	R13
200144 nuovo	Rifiuti di batterie diversi da quelli di cui alle voci 200142* e 200143*	1,00	1,00	R13
150101	Imballaggi in carta e cartone	2,00	210,00	R13
150105	Imballaggi in materiali compositi			
150106	Imballaggi in materiali misti			
200101	Carta e cartone			
170203	plastica	2,00	4,00	R13
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)			
150102	Imballaggi in plastica			
191204	Plastica e gomma			
200139	Plastica			
030101	Scarti di corteccia e sughero	1,00	4,00	R13
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallaci diversi da quelli di cui alla voce 030104*			
150103	Imballaggi in legno			
170201	Legno			

ALLEGATO A – Rifiuti
Società ANDROMEDA Soc. Coop. Sociale onlus – Impianto di vicolo Lapponia, snc – Comune di Vercelli

CODICE EER	Descrizione	Capacità massima di stoccaggio [t]	Quantità massima annua [t/a] (**)	Operazione prevalente
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206*			
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137*			
200301	Rifiuti urbani non differenziati (legno)			
080318	Toner per stampanti esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317*	5,00	50,00	R13
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215* (toner esausti)			
Per un totale max autorizzato di rifiuti non pericolosi		20,10	2.296,00	
160213*	Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi, diversi da quelli di cui alle voci 160209* e 160212*	15,12	756,00	R13 Verifica di funzionalità R4
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	1,26	63,00	R13
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121* e 200123* contenenti componenti pericolosi	2,52	126,00	R13 Verifica di funzionalità R4
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	2,70	10,80	R13
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluocarburi	1,20	15,00	R13
160211*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluocarburi, HCFC, HFC	1,20	15,00	R13
160601* resta invariato	Rifiuti di batterie al piombo-acido	4,00	4,00	R13
160602* resta invariato	Rifiuti di batterie al nichel-cadmio	1,00	1,00	R13
160603* resta invariato	Rifiuti di batterie contenenti mercurio	1,00	1,00	R13
160604* nuovo	Rifiuti di batterie alcaline	1,00	1,00	R13
160607* nuovo	Rifiuti di batterie al Litio	1,00	1,00	R13

ALLEGATO A – Rifiuti
Società ANDROMEDA Soc. Coop. Sociale onlus – Impianto di vicolo Lapponia, snc – Comune di Vercelli

CODICE EER	Descrizione	Capacità massima di stoccaggio [t]	Quantità massima annua [t/a]^(**)	Operazione prevalente
200142* nuovo	Rifiuti di pile e accumulatori pericolosi	1,00	1,00	R13
200143* nuovo	Rifiuti di batterie al Litio pericolose	1,00	1,00	R13
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati	1,00	1,00	R13
Per un totale massimo autorizzato di rifiuti pericolosi		35,00	996,80	
TOT COMPLESSIVO MASSIMO AUTORIZZATO		55,10	3.292,80	

(**) il quantitativo annuo di ogni singolo codice EER non è un dato vincolante ma rappresenta l'andamento dei flussi previsti nel rispetto dei massimali suddivisi tra rifiuti pericolosi e non pericolosi

24. La configurazione impiantistica autorizzata delle aree di stoccaggio dei rifiuti, delle aree di trattamento, degli impianti è riportata nell'Allegato B del presente provvedimento.

25. I rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e quindi:

- senza determinare rischi per l'acqua l'aria il suolo nonché per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori e odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati ai sensi della normativa vigente.

28. Deve essere assicurata la regolare compilazione e conservazione della documentazione attestante il deposito, il trattamento ed il trasporto dei rifiuti in entrata ed in uscita dall'impianto, in conformità a quanto espressamente indicato dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

29. I risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'impianto devono essere raccolti in modo sistematico ed essere disponibili in occasione di eventuali controlli.

30. I rapporti di prova consegnati dai produttori dei rifiuti per il conferimento nonché tutti i rapporti di prova che la Ditta riterrà opportuno far svolgere quale attività di verifica dei rifiuti in ingresso devono essere conservati presso l'impianto.

31. I rifiuti in ingresso allo stabilimento, sottoposti alla operazione di messa in riserva (R13) devono essere avviati ad impianti esterni autorizzati alle operazioni di effettivo recupero secondo le tempistiche previste da progetto e comunque entro un anno dalla presa in carico.

32. I rifiuti prodotti dalle attività produttive della Ditta dovranno essere gestiti con il regime del deposito temporaneo nel rispetto dell'art 183 lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in un'area appositamente individuata in impianto e separata dagli stoccaggi autorizzati dei rifiuti.

33. Gli stoccaggi dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti in uscita e dei rifiuti gestiti con il criterio del deposito temporaneo devono essere ubicati in aree distinte e identificate con una cartellonistica riportante la denominazione del materiale ivi raccolto.

34. Tutti gli stoccaggi di rifiuti liquidi devono essere dotati di bacini di contenimento. La volumetria dei bacini di contenimento per i rifiuti liquidi deve essere adeguata alle prescrizioni di

ALLEGATO A – Rifiuti
Società ANDROMEDA Soc. Coop. Sociale onlus – Impianto di vicolo Lapponia, snc – Comune di Vercelli

legge (se lo stoccaggio avviene in un solo fusto il bacino di contenimento deve essere pari al volume del fusto, in caso di più fusti il bacino di contenimento deve avere capacità pari alla terza parte di quella complessiva ed in ogni caso pari alla capacità del più capiente).

35. I contenitori fissi e mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti in essi contenuti ed essere provvisti di sistemi di chiusura e mezzi di presa atti ad effettuare in sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Devono, inoltre, essere mantenuti integri e provvisti di chiusure atte a impedire la fuoriuscita del contenuto.

Prescrizioni relative a particolari categorie di rifiuti

RAEE

36. Si intendono prescritte tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 49 del 14/03/2014 ove applicabili al caso di specie.

37. La raccolta dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico.

38. Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

39. Devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer, le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato 1B del D.Lgs 49/2014, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità.

40. Devono essere: scelte idonee apparecchiature di sollevamento; rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature; assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili; mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti; evitare operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza; utilizzare modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto.

41. Lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero.

42. I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.

43. I serbatoi contenenti i rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento e di dispositivi di contenimento.

44. I contenitori dei fluidi volatili devono essere a tenuta stagna e mantenuti in condizioni di temperatura controllata.

45. Se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili, questi devono essere provvisti di: idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato; dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento; mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

46. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del

ALLEGATO A – Rifiuti
Società ANDROMEDA Soc. Coop. Sociale onlus – Impianto di vicolo Lapponia, snc – Comune di Vercelli

rifiuto stoccato.

47. Lo stoccaggio del CFC e degli HCFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della legge 28/12/1992, n. 95 e s.m.i. e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16/5/1996, n. 392.

48. Lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti PCB e di altri rifiuti contenenti sostanze pericolose o radioattive deve avvenire in container adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

49. La movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi.

50. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.

51. Il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate. Nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

52. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature.

53. L'impianto deve essere delimitato da idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro. La barriera esterna di protezione deve essere realizzata con siepi, alberature e schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo di detta barriera di protezione ambientale.

54. Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e dei materiali da avviare a recupero.

55. L'impianto deve essere dotato di: bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati; adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne; adeguato sistema di raccolta ed allontanamento meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento; adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti; superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti; copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero.

56. I settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi, di messa in sicurezza e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta.

57. L'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita.

ALLEGATO A – Rifiuti
Società ANDROMEDA Soc. Coop. Sociale onlus – Impianto di vicolo Lapponia, snc – Comune di Vercelli

RAEE - Prescrizioni relativa alla procedura di “verifica di funzionalità”

La verifica di funzionalità ricondotta all'operazione R4 dell'allegato C al D. Lgs. 152/2006, consiste nell'implementazione di una specifica procedura operativa interna volta alla verifica di funzionalità dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) per identificare i RAEE ancora funzionanti, derubricandoli da rifiuto a non rifiuto per il successivo avvio alla Società Cooperativa Accademia ove tecnici appositamente formati provvederanno alle eventuali piccole riparazioni del caso per il successivo inserimento nella filiera dell'usato. La procedura prevede un primo controllo visivo del RAEE: se questo risulta visibilmente danneggiato o arrugginito viene inviato al normale flusso dei rifiuti, se invece risulta intatto viene sottoposto a specifici controlli per verificarne il funzionamento. Nel caso di verifiche con esito positivo (macchinario funzionante e in buono stato), questo verrà declassato da rifiuto a non rifiuto per il successivo avvio alla Società Cooperativa Accademia ove verranno effettuate le eventuali riparazioni del caso e successivamente inserito nella filiera dell'usato.

58. L'attività dovrà essere svolta secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta e nel presente atto; qualora il presente atto comprenda prescrizioni più restrittive rispetto al contenuto della documentazione prodotta, valgono le suddette prescrizioni.

59. La Ditta dovrà dotarsi di un apposito registro (cartaceo o informatico) nel quale annoterà l'intero percorso del singolo rifiuto RAEE conforme alla procedura di verifica di funzionalità. Deve essere garantita la tracciabilità del singolo RAEE / AEE (identificabile mediante il codice seriale attribuito dal produttore) destinato alla fase successiva di riparazione e vendita nel mercato dell'usato.

60. Qualora la riparazione dei RAEE vada a buon fine e lo stesso venga successivamente inviato al settore della vendita usato, la Cooperativa Accademia dovrà darne comunicazione alla ditta Andromeda che dovrà provvedere ad aggiornare opportunamente il registro. Analogamente, nel caso in cui la riparazione dell'AEE presso la Cooperativa Accademia non vada a buon fine, la ditta Andromeda dovrà provvedere ad annotare il mancato “riutilizzo”.

61. Nel caso in cui la riparazione dell'AEE presso la Cooperativa Accademia non sia possibile ovvero non sia economicamente sostenibile (ad esempio per parti di ricambio eccessivamente costose), questo dovrà essere classificato come rifiuto prodotto dalle attività della Cooperativa Accademia ed avviato direttamente agli impianti di trattamento del rifiuto ovvero inviato (come rifiuto con FIR) alla ditta Andromeda per il successivo trattamento.

62. La Ditta dovrà verificare periodicamente, al fine di mantenere aggiornato il registro, il corretto svolgimento del processo di verifica di funzionalità/riparazione/ vendita nel mercato dell'usato.

63. La Ditta dovrà trasmettere con cadenza semestrale alla Provincia di Vercelli e al Dipartimento Arpa di Vercelli una reportistica relativa alla “verifica di funzionalità” con indicazione dei quantitativi di RAEE in ingresso e dei relativi due diversi flussi in uscita RAEE e AEE.

64. La verifica e la certificazione di idoneità dell'AEE all'inserimento nella filiera del mercato dell'usato sarà responsabilità della ditta Andromeda e della Cooperativa Accademia.

Pile ed accumulatori

65. Per i rifiuti costituiti da pile ed accumulatori si intendono prescritte tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 29 del 10/02/2006 (adeguamento al Regolamento UE 2023/1542).

66. Le batterie dovranno essere collocate in contenitori anticorrosione aventi adeguate proprietà di resistenza fisico – meccanica tali da evitare eventuali fuoriuscite di liquidi e stoccate in

ALLEGATO A – Rifiuti
Società ANDROMEDA Soc. Coop. Sociale onlus – Impianto di vicolo Lapponia, snc – Comune di Vercelli

modo da evitare che si mescolino a rifiuti di materiali conduttori o combustibili.

67. I contenitori di cui al punto precedente devono essere forniti di idonea copertura.

68. L'area di deposito su cui poggiano i suddetti contenitori deve essere dotata di copertura e pavimentazione in cemento o altro materiale impermeabile e resistente agli acidi, dotata di idonei sistemi di raccolta dei reflui.

69. I rifiuti di batterie al litio devono essere stoccati nella loro normale posizione di montaggio, vale a dire mai capovolti, e in ambienti ben ventilati e devono essere coperti da un isolante in gomma ad alta tensione. Tali rifiuti devono essere tenuti al riparo da: calore eccessivo (come temperature elevate, fuoco, luce del sole diretta), acqua (come precipitazioni e inondazioni), compressione e danni fisici.

70. Le aree di stoccaggio per i rifiuti di batterie al litio devono essere contrassegnate da un segnale di avvertimento.

71. Le tipologie di rifiuti trattati e i relativi codici EER associati, riportati al punto 23 nelle tabelle A1.a, A1.b e A1.c, dovranno rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 29 del 10/02/2026 che consente:

- fino al 08/12/2026: la ricezione e il trattamento di rifiuti con codici EER ai sensi del D.Lgs. 188/2008;
- dal 09/12/2026 al 08/12/2027: la ricezione di rifiuti con codici EER come modificati dal nuovo D.Lgs 29/2026 e il trattamento dei rifiuti sia con codici EER ai sensi del D.Lgs 188/2008 che con codici EER ai sensi del D.Lgs 29/2026;
- dal 09/12/2027: la ricezione e il trattamento di rifiuti esclusivamente con codici EER ai sensi del D.Lgs. 29/2026;

Oli

72. Lo stoccaggio degli oli esausti deve avvenire in recipienti con adeguate caratteristiche di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei materiali contenuti. I recipienti devono essere provvisti di: chiusure idonee per impedire la fuoriuscita del contenuto, dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione, etichettatura che ne identifichi il contenuto.

73. Qualora lo stoccaggio avvenga in contenitori mobili gli stessi non dovranno essere mai riempiti oltre il 97% del loro volume al fine di consentire l'assorbimento di eventuali dilatazioni del contenuto.

74. I recipienti utilizzati per lo stoccaggio dovranno essere posizionati su area coperta, pavimentata e dotata di sistemi per la raccolta dei liquidi in caso di sversamenti accidentali.

75. Per i rifiuti costituiti da oli esausti si intendono prescritte tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 95 del 27.01.1992 e s.m.i.

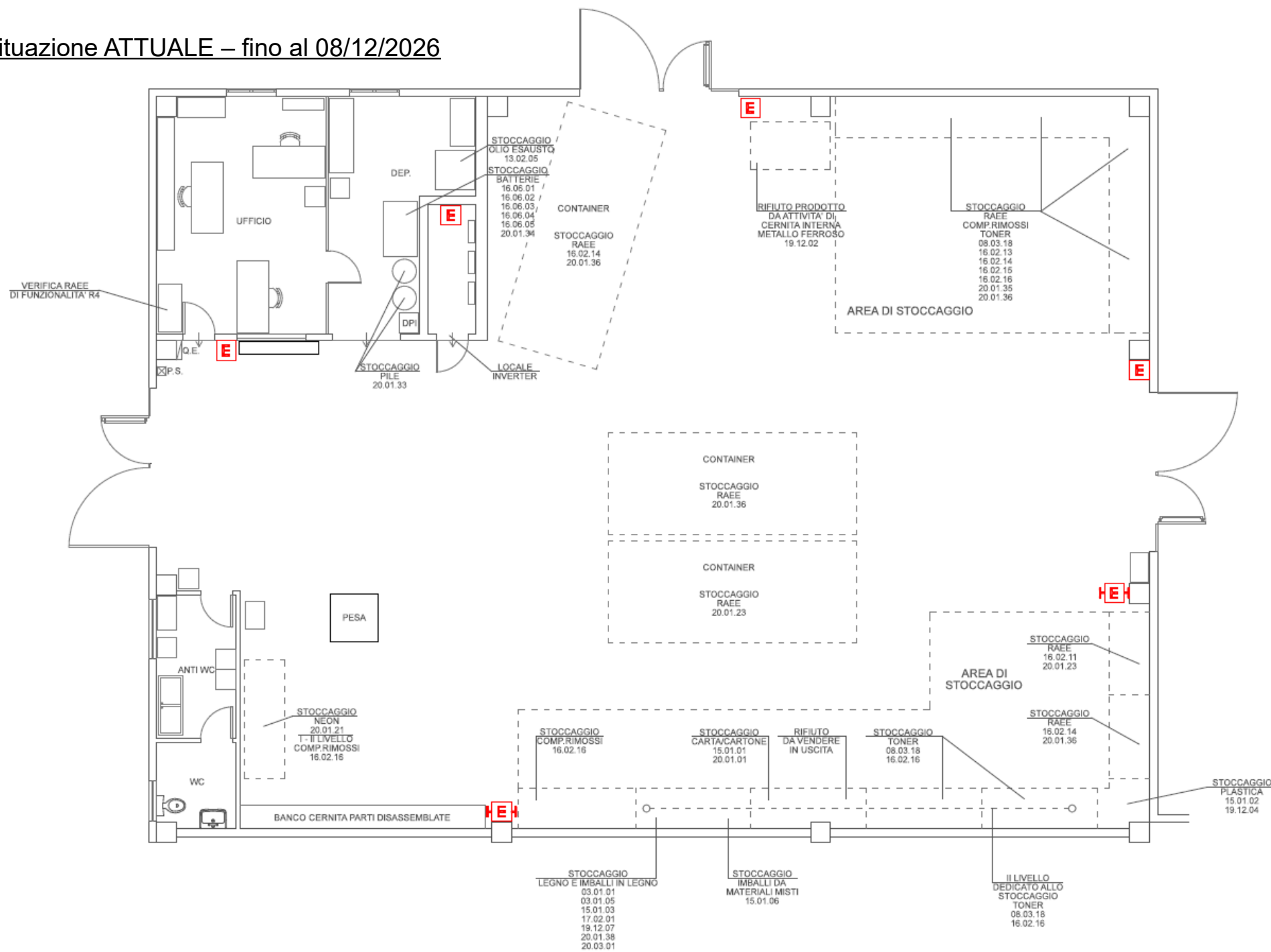
76. Per lo stoccaggio degli oli esausti in quantità superiori ai 500 litri, potrà essere adottata quale linea guida il D.M. 16/5/1996 n. 392.

77. Il conferimento degli oli dovrà avvenire solo a soggetti in possesso delle prescritte autorizzazioni.

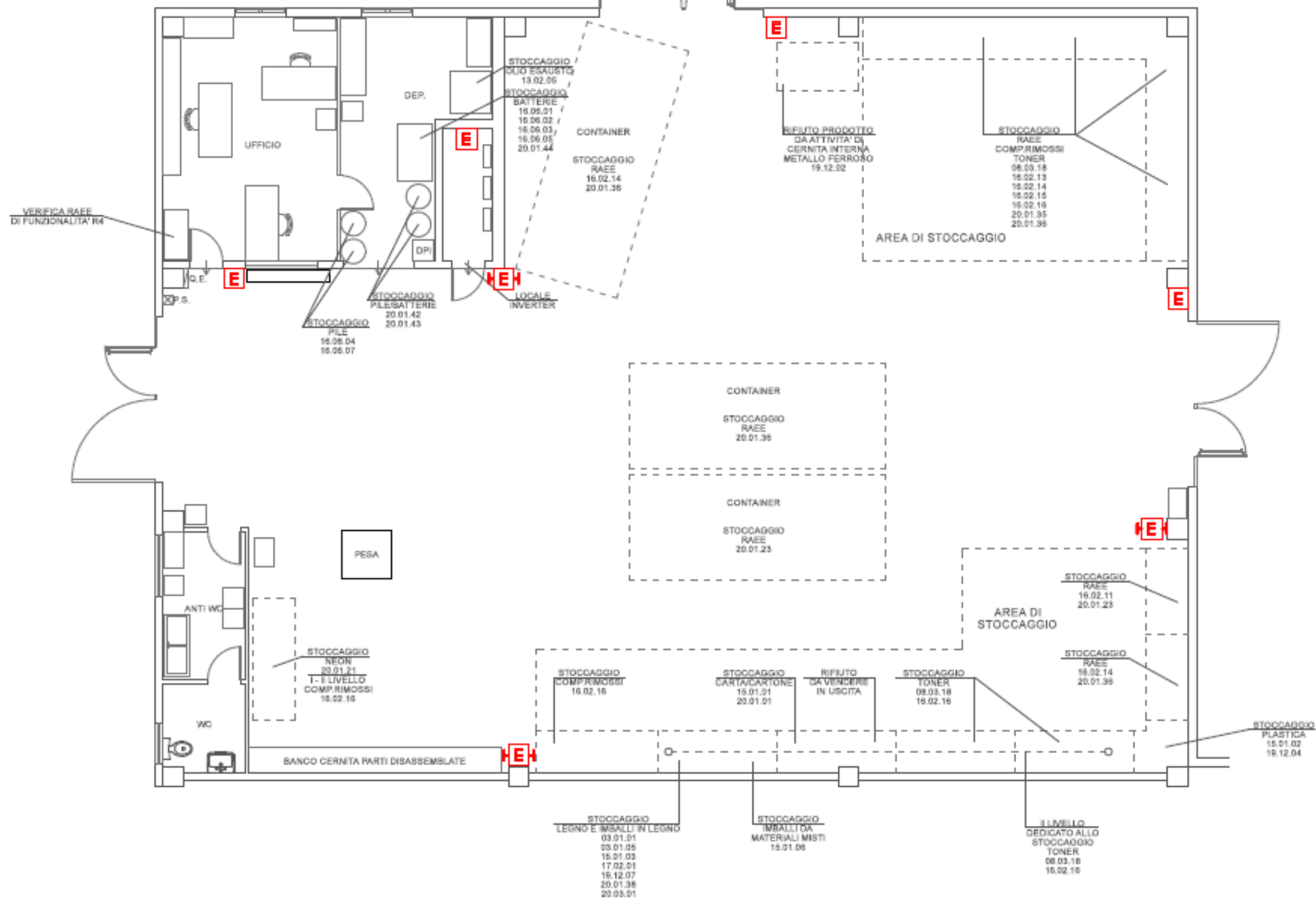
ALLEGATO B

Planimetria stabilimento con aree di stoccaggio rifiuti, impianti ed attrezzature

Situazione ATTUALE – fino al 08/12/2026



Situazione TRANSITORIA – dal 09/12/26 al 08/12/27



Situazione FUTURA – dal 09/12/2027

